

# **ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI**

Il **Municipio di Tenero-Contra**, richiamati:

- La Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- gli articoli 54 e 151 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale del 25 maggio 2009,

**o r d i n a:**

## **Art. 1 - Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina il comportamento e le responsabilità che i detentori di cani devono assumere nella custodia del proprio animale sull'intero territorio comunale.

## **Art. 2 - Responsabilità**

<sup>1</sup>Il proprietario, o il detentore provvisorio, chiamati a vigilare sull'animale sono direttamente responsabili nell'attuazione delle presenti disposizioni.

<sup>2</sup>E' fatto obbligo ad ogni proprietario, con estensione al detentore occasionale, di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi.

## **Art. 3 - Annuncio**

I proprietari di cani sono tenuti ad annunciare tempestivamente il/i loro cane/i alla banca dati designata dal Cantone, secondo istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

## **Art. 4 - Disposizioni generali**

<sup>1</sup>Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani di qualsiasi razza ed indole devono essere tenuti costantemente al guinzaglio. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

<sup>2</sup>E' assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze e nei parchi e giardini pubblici.

<sup>3</sup>Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade o giardini pubblici. Questi luoghi saranno adeguatamente segnalati.

<sup>4</sup>Fanno eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'e

## **Art. 5 - Cani pericolosi**

<sup>1</sup>I cani che, non provocati, hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo, sono considerati pericolosi. Questi ultimi dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola (modello a cestello).

<sup>2</sup>In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle misure di polizia urgenti.

<sup>3</sup>Le situazioni di cui ai capoversi precedenti, se accertate e confermate, saranno notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

#### Art. 6 - Restrizioni

I cani di cui all'elenco delle razze sancito dall'art. 11 del Regolamento cantonale sui cani devono sottostare all'obbligo di ottenere l'autorizzazione di detenzione dall'Ufficio del veterinario cantonale prima dell'acquisto del cane, sottoponendo al Municipio per preavviso la documentazione prevista dalle norme cantonali.

#### Art. 7 - Fuga

La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

#### Art. 8 - Cani incustoditi

<sup>1</sup>I cani non custoditi, di proprietà sconosciuta o irreperibile, sono catturati e collocati temporaneamente presso una Società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe.

<sup>2</sup>La riconsegna avviene dietro versamento delle spese di recupero che sono a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore. Resta riservata l'applicazione dell'art. 12 della presente Ordinanza.

<sup>3</sup>Se la riconsegna non è richiesta entro un termine di 15 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti.

#### Art. 9 - Raccolta escrementi

<sup>1</sup>Il detentore di un cane è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dal suo cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito e a depositarli nei contenitori di raccolta rifiuti o quelli espressamente indicati.

<sup>2</sup>A tale scopo, è compito del detentore del cane munirsi degli appositi sacchetti.

#### Art. 10 - Quietè notturna

I cani non devono disturbare la quiete nelle ore notturne. Si richiamano al proposito le disposizioni dell'art. 15 dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

#### Art. 11 - Infrazioni

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.

<sup>2</sup>L'importo minimo della multa per le infrazioni di cui all'art. 9 è di fr. 200.--.

<sup>3</sup>La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

#### Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di Legge in materia cantonale e federale ed i rispettivi Regolamenti di applicazione.

Art. 13 – Disposizioni abrogative

E' abrogata l'Ordinanza municipale sui cani del 24 ottobre 2001.

Art. 14 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza, previa pubblicazione agli effetti di legge, entra in vigore immediatamente.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco:

Paolo Galliciotti

Il Segretario:

Vittorio Scettrini

Pubblicata agli albi comunali dal 29 maggio 2009

Tenero, 25 maggio 2009